

N.R. Proc. Un. 254-1//2025



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI**

in composizione collegiale nelle persone dei signori magistrati:

Dott. Giorgio Latti	Presidente
Dott. Gaetano Savona	Giudice
Dott. Bruno Malagoli	Giudice est.

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento unitario iscritto al PU 254/2026, promosso da:

**FONDAZIONE E.N.P.A.I.A.** (C.F. 02070800582), in persona del Presidente in carica Giorgio Piazza, con sede in Roma, Viale Beethoven n. 48, rappresentata e difesa dall'Avv. Marina Rizzitelli del Foro di Roma, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Francesco Denza n. 52

**RICORRENTE**

contro

**AGRIGEST SOCIETÀ COOPERATIVA** (C.F./P.IVA 02598890925), in persona del legale rappresentante Federico Ambu, con sede in Pula (CA), Strada Statale 195 Km 31,800 snc, cap 09010

**RESISTENTE**

**FATTO E DIRITTO**

**1. Il ricorso e le domande**

Con ricorso depositato in data 22 dicembre 2025, la Fondazione E.N.P.A.I.A. ha chiesto a questo Tribunale di dichiarare aperta la liquidazione giudiziale della società AGRIGEST SOCIETÀ COOPERATIVA, in via principale, ovvero, in via subordinata, nell'ipotesi in cui fosse stato dimostrata la natura di "impresa minore", di dichiarare aperta la liquidazione controllata della medesima società.

A fondamento della domanda, la ricorrente ha dedotto:

- di essere creditrice della società debitrice per la complessiva somma di Euro 33.288,09 per sorte capitale, oltre interessi e spese, in forza di due decreti ingiuntivi: n. 7487/2016 e n.



2628/2021, entrambi emessi dal Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, e regolarmente notificati alla debitrice;

- di aver tentato inutilmente di recuperare il proprio credito mediante notifica di atto di precetto e successivi tentativi di pignoramento mobiliare, risultati infruttuosi;
- che la debitrice versa in stato di insolvenza, non essendo più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, come dimostrato dalla cancellazione d'ufficio dal registro delle imprese, avvenuta in data 16 luglio 2025, per scioglimento per atto dell'autorità senza liquidazione, ai sensi dell'art. 223-septiesdecies disp. att. c.c. (D.D. Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 16 maggio 2025).

## 2. La mancata costituzione della debitrice

La società debitrice, regolarmente convocata, non si è costituita in giudizio né ha depositato alcuna documentazione.

## 3. L'istruttoria

Questo Tribunale ha disposto l'acquisizione d'ufficio di documentazione presso il Registro delle Imprese, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione e l'INPS.

Dall'istruttoria è emerso quanto segue:

### a) Visura camerale

Dalla visura camerale aggiornata al 29 settembre 2025 risulta che:

- la società AGRIGEST SOCIETÀ COOPERATIVA è stata costituita in data 5 luglio 2000 e iscritta al Registro delle Imprese in data 27 settembre 2000;
- la società è iscritta nella sezione ordinaria e nella sezione speciale con la qualifica di "impresa agricola" dal 13 gennaio 2003;
- la società è stata cancellata dal Registro delle Imprese in data 16 luglio 2025, a seguito di scioglimento per atto dell'autorità senza liquidazione, ai sensi dell'art. 223-septiesdecies disp. att. c.c.;
- l'attività esercitata era la "fornitura prevalentemente rivolta ai soli beni e servizi per l'agricoltura diretti alla cura e allo sviluppo del ciclo biologico dei prodotti agricoli" (codice ATECO 01.6 - attività di supporto all'agricoltura e attività successive alla raccolta);
- al 31 dicembre 2018 la società aveva un solo addetto;
- non risultano depositati bilanci successivi al 2017;
- la società è iscritta nell'Albo Società Cooperative con il numero A112846, sezione "cooperativa a mutualità prevalente", categoria "altre cooperative", con numero totale di soci pari a 6.

### b) Certificazione INPS



Dalla certificazione dei debiti contributivi rilasciata dall'INPS, Sede di Cagliari, in data 19 gennaio 2026 (prot. n. INPS.1700.19/01/2026.0026863), risulta che la società AGRIGEST SOCIETÀ COOPERATIVA presenta esposizioni debitorie a titolo di contributi e sanzioni civili per complessivi Euro 13.974,62, relativi ai periodi 2016, 2017 e 2018, affidati per il recupero all'Agente della riscossione.

#### c) Elenco cartelle e avvisi esattoriali

Dall'elenco cartelle e avvisi esattoriali rilasciato dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione in data 19 gennaio 2026 risulta che la società AGRIGEST SOCIETÀ COOPERATIVA presenta un'esposizione debitoria complessiva di Euro 344.322,23, di cui:

- Euro 305.246,05 per residuo carico;
- Euro 26.791,73 per interessi di mora/somme aggiuntive;
- Euro 12.284,45 per oneri, diritti e quote.

I debiti riguardano principalmente:

- cartelle dell'Agenzia delle Entrate per complessivi Euro 251.000 circa;
- avvisi di addebito INPS per complessivi Euro 14.000 circa;
- cartelle di altri enti (Infocamere, Comune di Pula, Ispettorato del Lavoro) per importi minori.

#### **4. La competenza territoriale**

Sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27 CCII, avendo la società debitrice la sede legale in Pula, Provincia di Cagliari.

#### **5. La domanda di liquidazione giudiziale: rigetto per mancata dimostrazione della natura commerciale**

La domanda principale di apertura della liquidazione giudiziale deve essere rigettata per mancata dimostrazione della natura commerciale dell'attività svolta dalla società debitrice.

L'art. 121 CCII dispone che "le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e che siano in stato di insolvenza".

La liquidazione giudiziale è quindi applicabile esclusivamente agli imprenditori commerciali, mentre ne sono esclusi gli imprenditori agricoli.

L'art. 2135 c.c. definisce imprenditore agricolo "chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse". Il terzo comma dell'articolo precisa che "si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi



mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata".

L'art. 2 co 1 lett. c) CCII definisce "sovraindebitamento" lo "stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza".

Ne consegue che l'imprenditore agricolo, in quanto tale, non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale, ma rientra tra i soggetti sovraindebitati assoggettabili alla liquidazione controllata ai sensi dell'art. 268 CCII.

### **5.1. Il riparto dell'onere probatorio**

La natura commerciale della attività esercitata è elemento costitutivo della fattispecie che assoggetta l'imprenditore insolvente alla liquidazione giudiziale e, come tale, deve essere dimostrato ex art. 2697 c.c. da chi formula la relativa domanda.

Costituisce un principio consolidato nella giurisprudenza di merito e di legittimità che "la ripartizione dell'onere probatorio ai fini dell'accertamento della fallibilità dell'imprenditore agricolo comporta che compete a chi sollecita la dichiarazione di fallimento di un imprenditore agricolo allegare e dimostrare l'esistenza di un'attività commerciale che si affianchi all'attività agricola, affinché sia possibile constatare il ricorrere del presupposto richiesto dall'art. 1, comma 1, L. fall.; grava, invece, su chi invochi l'esenzione dal fallimento assumendo la sussistenza delle condizioni per ricondurre l'attività commerciale svolta nell'ambito dell'art. 2135 c.c., comma 3, - ai sensi dell'art. 2697 c.c., comma 2, ed anche in applicazione del generale principio di vicinanza della prova - il corrispondente onere probatorio Cass. 16614/2016)" (in termini Cassazione civile, sez. VI, 22 marzo 2022, n. 9351).

Nel caso di specie, la ricorrente ha allegato e prodotto:

- i decreti ingiuntivi emessi dal Tribunale di Roma per crediti contributivi previdenziali;
- le dichiarazioni di credito relative ai periodi 2016-2018;
- l'atto di precetto e il verbale negativo di pignoramento;
- la visura camerale della società debitrice.

Tuttavia, la ricorrente non ha allegato né dimostrato che la società debitrice svolgesse, accanto all'attività agricola, un'attività commerciale prevalente o comunque tale da far perdere alla società la qualifica di imprenditore agricolo.

### **5.2. Gli elementi acquisiti d'ufficio**



Dalla documentazione acquisita d'ufficio emerge che:

- la società è iscritta al Registro delle Imprese nella sezione speciale con la qualifica di "impresa agricola" dal 13 gennaio 2003;
- l'attività esercitata, come risultante dalla visura camerale, è la "fornitura prevalentemente rivolta ai soli beni e servizi per l'agricoltura diretti alla cura e allo sviluppo del ciclo biologico dei prodotti agricoli";
- la società è iscritta nell'Albo Società Cooperative con la qualifica di "cooperativa a mutualità prevalente", categoria "altre cooperative";
- l'oggetto sociale, come risultante dallo statuto depositato, prevede espressamente attività agricole e attività connesse ai sensi dell'art. 2135 c.c., tra cui "la commercializzazione diretta, all'ingrosso e al dettaglio, per conto dei soci e/o per conto terzi, le produzioni ortofrutticole, floricole e di piante ornamentali" e "la commercializzazione diretta, all'ingrosso e al dettaglio, di piante, sementi, concimi, antiparassitari, attrezzatura da lavoro, materiali per l'irrigazione, macchine agricole".

La ricorrente non ha fornito alcun elemento probatorio idoneo a dimostrare che la società svolgesse, in concreto, un'attività commerciale prevalente rispetto a quella agricola, né che l'attività di commercializzazione di beni e servizi per l'agricoltura fosse svolta in modo autonomo e svincolato dall'attività agricola principale. Né la mancata costituzione della debitrice può supplire alla carenza probatoria della ricorrente, la quale aveva l'onere di allegare e dimostrare l'esistenza di un'attività commerciale prevalente o comunque tale da far perdere alla società la qualifica di imprenditore agricolo.

In assenza di tale prova, e in presenza di elementi oggettivi che depongono per la natura agricola dell'attività, questo Tribunale ritiene che la società debitrice debba essere qualificata come imprenditore ai sensi dell'art. 2135 c.c..

Pertanto, la domanda principale di apertura della liquidazione giudiziale deve essere rigettata per difetto del presupposto soggettivo.

## **6. La domanda subordinata di liquidazione controllata: accoglimento**

La ricorrente ha formulato, in via subordinata, domanda di apertura della liquidazione controllata ai sensi dell'art. 268 CCII che, sulla scorta del preferibile orientamento di merito, deve ritenersi ammissibile, trattandosi peraltro di domanda fondata sulle medesime circostanze fattuali.

**6.1** L'art. 268 CCII dispone che "il debitore in stato di sovraindebitamento può domandare con ricorso al tribunale competente ai sensi dell'articolo 27, comma 2, l'apertura di una procedura di liquidazione controllata dei suoi beni".



L'art. 268 co 2 CCII prevede che "quando il debitore è in stato di insolvenza, la domanda può essere presentata da un creditore anche in pendenza di procedure esecutive individuali. Nei casi di cui al primo periodo non si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è inferiore a euro cinquantamila".

Come già evidenziato, l'art. 2 co 1 lett. c) CCII include espressamente l'imprenditore agricolo tra i soggetti in stato di sovraindebitamento assoggettabili alla liquidazione controllata.

Nel caso di specie, la società debitrice, qualificata come imprenditore agricolo, rientra tra i soggetti assoggettabili alla liquidazione controllata.

**6.2** Ciò posto, I presupposti oggettivi per l'apertura della liquidazione controllata su istanza del creditore sono: a) lo stato di insolvenza del debitore; b) l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati superiore a Euro 50.000,00.

a) Stato di insolvenza

Lo stato di insolvenza è definito dall'art. 2 co 1 lett. b) CCII come "lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni".

Nel caso di specie, lo stato di insolvenza della società debitrice risulta da una pluralità di elementi convergenti:

- inadempimento del credito vantato dalla ricorrente: la società non ha pagato i contributi previdenziali per i periodi 2016-2018, come risulta dai decreti ingiuntivi emessi dal Tribunale di Roma e divenuti definitivi;
- esposizione debitoria complessiva: dalla documentazione acquisita d'ufficio emerge un'esposizione debitoria complessiva di circa Euro 391.584,94 (Euro 344.322,23 verso l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, Euro 13.974,62 verso l'INPS, Euro 33.288,09 verso la ricorrente);
- tentativi esecutivi infruttuosi: la ricorrente ha esperito tentativi di pignoramento mobiliare, risultati infruttuosi, come risulta dal verbale negativo di pignoramento allegato;
- mancato deposito dei bilanci: non risultano depositati bilanci successivi al 2017, circostanza che denota la cessazione di fatto dell'attività;
- cancellazione d'ufficio dal Registro delle Imprese: la società è stata cancellata d'ufficio in data 16 luglio 2025 per scioglimento per atto dell'autorità senza liquidazione, ai sensi dell'art. 223-septiesdecies disp. att. c.c., circostanza che presuppone l'assenza di attività e di patrimonio significativo;



- mancata costituzione in giudizio: la società, pur regolarmente convocata, non si è costituita in giudizio né ha fornito elementi idonei a dimostrare la propria capacità di far fronte regolarmente alle obbligazioni.

Tali elementi evidenziano nitidamente lo stato di insolvenza in cui versa la società debitrice.

b) Ammontare dei debiti scaduti e non pagati superiore a Euro 50.000,00

Dall'istruttoria risulta che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati è ampiamente superiore alla soglia di Euro 50.000,00 prevista dall'art. 268 co 2 CCII.

In particolare:

- debiti verso la ricorrente: Euro 33.288,09;
- debiti verso l'INPS: Euro 13.974,62;
- debiti verso l'Agenzia delle Entrate-Riscossione: Euro 305.246,05 (residuo carico).

L'ammontare complessivo dei debiti scaduti e non pagati è quindi pari a circa Euro 352.508,76, importo ampiamente superiore alla soglia di Euro 50.000,00.

**6.3** Alla luce delle considerazioni che precedono, questo Tribunale ritiene che sussistano tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata ai sensi dell'art. 268 CCII.

Pertanto, la domanda subordinata di apertura della liquidazione controllata deve essere accolta.

### PQM

Il Tribunale di Cagliari, Sezione Specializzata in materia di Imprese, definitivamente pronunciando:

1. rigetta la domanda principale di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società AGRIGEST SOCIETÀ COOPERATIVA (C.F./P.IVA 02598890925), per mancata dimostrazione della natura commerciale dell'attività svolta e conseguente difetto del presupposto soggettivo di cui all'art. 121 CCII;
2. accoglie la domanda subordinata e DICHIARA APERTA la procedura di liquidazione controllata del patrimonio della società AGRIGEST SOCIETÀ COOPERATIVA (C.F./P.IVA 02598890925), con sede in Pula (CA), Strada Statale 195 Km 31,800 snc, ai sensi degli artt. 268 e ss. del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza;
3. nomina il dott. Gaetano Savona giudice delegato alla procedura e liquidatore la dott.ssa Casula Cristiana;
4. ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
5. assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione



o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;

6. ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
7. dispone a cura del liquidatore l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia. Nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione è altresì effettuata presso il registro delle imprese;
8. ordina, a cura del liquidatore, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti in relazione ai beni immobili o beni mobili registrati oggetto di liquidazione.

Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore.

Si notifici al debitore e, a cura del liquidatore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione ai sensi dell'art. 272 CCII.

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del Tribunale, in data 17.3.2026.

IL GIUDICE ESTENSORE

Bruno Malagoli

IL PRESIDENTE

Giorgio Latti

